**CONVENZIONE**

 **PER L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA**

La Società *…………...****,*** *con sede legale in ……….. (…), Via …. n. …., C.A.P. ….., codice fiscale e P. IVA ……, Legale Rappresentante ………… domiciliato per la carica presso ………………., d’ora in poi denominata “Azienda”*

**Visti**

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, in particolare gli artt. 42 e 45;

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 12 ottobre 2015, (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

- l’accordo tra la Regione del Veneto – Assessorato all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, le Università Venete e le Parti Sociali sulla disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscritto a Venezia il 21 giugno 2016 ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale del 12 ottobre 2015;

- il decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

- il decreto Rettorale n. 2547 del 03 ottobre 2013 “Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca” e successive modifiche ed integrazioni;

**Premesso che**

* **l’Università degli Studi di Padova** risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto attuativo, in quanto Università e ai fini del presente accordo rappresenta l'istituzione formativa;
* **l’Azienda** ……………….risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto attuativo in quanto *Società di capitali a responsabilità limitata* e ai fini del presente accordo rappresenta il datore di lavoro e contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:
1. capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
2. capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
3. capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto attuativo.
* **l’Università** intende favorire dinamiche di interazione ed integrazione tra la ricerca universitaria e lo sviluppo delle imprese ed enti esterni, incentivando e promuovendo le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale dei dottorandi, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche che possano prevedere collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche con aziende impegnate in progetti di ricerca;
* **l’Azienda** ha inviato in data ………. all’Università una lettera con cui ha manifestato l’interesse ad attivare un percorso di Apprendistato di alta formazione e ricerca mediante l’assunzione di un neo-iscritto al Corso di Dottorato di ricerca in **…………………**, Curriculum **………………**, ciclo XXXVIII, per uno specifico Progetto formativo e di ricerca da svolgersi nel luogo di lavoro e presso l’Università secondo quanto indicato nel Progetto congiunto firmato dall’Azienda e dall’Università in allegato;

**Propone a:**

l’Università degli Studi di Padova, di seguito denominata “l’Università”, con sede in via 8 febbraio 1848 n. 2, Padova, C.F. 80006480281, P.IVA 00742430283, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2015;

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”;

**quanto segue**

**Art. 1** *Oggetto*

1. Il presente accordo regola i compiti e le responsabilità dell’Università e dell’Azienda per la realizzazione di un percorso di Apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi.

**Art. 2** *Tipologia e durata del percorso*

1. Il presente accordo individua le modalità di attuazione dell’Apprendistato finalizzato al conseguimento del titolo di dottorato di ricerca.

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo e dell’accordo regionale sottoscritto a Venezia il 21 giugno 2016.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del Piano formativo individuale.

4. Il contratto di assunzione del dottorando ha durata triennale e può essere prorogato di 6 mesi qualora la tesi di dottorato sia rinviata alla discussione pubblica secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 8, comma 6 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.

5. La formazione esterna sarà realizzata all’interno del Corso di Dottorato, e si svolgerà secondo le modalità indicate dal competente organo del Corso per la formazione di tutti i dottorandi del ciclo XXXVIII per un massimo di 150 ore all’anno.

6. Tra le attività formative sono comprese a titolo meramente esemplificativo anche quelle riconosciute ed autorizzate per partecipazioni ad eventi congressuali, seminari, ulteriori corsi presso istituzioni formative in Italia e all’estero.

7. Lo svolgimento dell’attività didattica avviene presso l’Università o presso le diverse sedi indicate dal competente organo del Corso, e può avvenire anche presso Università, enti privati o pubblici o di ricerca stranieri.

8. Il dottorando dedicherà al progetto di ricerca il numero di ore che verrà definito nel Piano formativo individuale. Tale attività resta esclusa dall’applicazione dell’art. 45, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

9. L’ammissione del dottorando agli anni di corso successivi al primo, nonché l’ammissione all’esame finale, è assoggettata alle regole generali in materia di Dottorato di Ricerca e spetta esclusivamente agli organi competenti dell’Università.

10. In caso di non ammissione del dottorando all'anno successivo di esclusione o rinuncia dello stesso, il contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca si risolve di diritto, venendo meno la causa dello stesso.

**Art. 3** *Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari*

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2. i giovani di età non superiore a 29 anni che siano in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 22 ottobre 2004, n.270) e ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca.

2. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura in fase di domanda di partecipazione alla selezione a evidenza pubblica per l’ammissione al dottorato di ricerca. A seguito dell’approvazione e della pubblicazione della graduatoria di ammissione al corso di dottorato di ricerca in parola, l’Università comunicherà i nominativi di coloro che hanno dato il consenso alla trasmissione dei propri dati, hanno l’età prevista e sono risultati idonei nella graduatoria generale di merito.

3. L’Azienda potrà anche contattare i soli candidati i cui profili siano rispondenti alle proprie esigenze e tra questi effettuare la selezione dell’eventuale candidato da assumere.

Qualora individui tra i vincitori o idonei il candidato di proprio interesse, l’Azienda predisporrà l’impegno all’assunzione subordinato alla regolare iscrizione da parte del candidato al Corso di dottorato entro i termini previsti dal predetto avviso di selezione. Il candidato selezionato dall’Azienda dovrà iscriversi al dottorato.

4. Il dottorando così individuato è assunto con contratto di Apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, con decorrenza 1° ottobre 2022, e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

5. L’azienda autorizza la pubblicazione, nell’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, dei seguenti dati: nome azienda, sede di lavoro del candidato, descrizione del progetto.

**Art. 4** *Piano formativo individuale*

1. L'avvio del contratto di apprendistato è subordinato alla sottoscrizione del Piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, dell’Azienda e dell’Università.

2. Il Piano formativo individuale, redatto dall’Università con il coinvolgimento dell’Azienda, stabilisce il contenuto e la durata della formazione del percorso di apprendistato in alta formazione (con l’impegno orario per attività formative del dottorando presso l’Azienda e l’Università per ogni anno di Corso e gli obiettivi e il tema del progetto di ricerca, le fasi, il luogo di svolgimento, i mezzi utilizzati e il numero di ore di impegno del dottorando per lo svolgimento dello stesso presso l’Azienda e l’Università) e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all'apprendista, all’Azienda, al tutor universitario e al tutor aziendale;

b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti;

3. Il Piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

**Art. 5** *Responsabilità dell’Università e dell’Azienda*

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità dell’Azienda è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso la medesima secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del Piano formativo individuale. È cura dell’Azienda, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’Università, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L’Università, ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo, individuerà un tutore universitario, nominato dall’organo competente del Corso di dottorato che definisce, d’intesa con l’Azienda, il Piano formativo individuale e supervisionerà in modo continuativo le attività formative e di ricerca del dottorando svolte presso l’Università, si accerterà del corretto svolgimento delle stesse anche in riferimento al mantenimento della necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del percorso formativo e di ricerca e non correlabili allo stesso.

4. Al dottorando che abbia superato l’esame finale, svolto secondo le norme di legge e i regolamenti di ateneo vigenti in materia, l’Università rilascia il titolo di Dottore di Ricerca.

5. In caso di non ammissione del dottorando all'anno successivo, di esclusione o rinuncia dello stesso l'Università dovrà trasmettere all’Azienda comunicazione per permettere all'Azienda stessa di esercitare la facoltà di recesso dal contratto.

6. L’Azienda, ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo, individuerà il tutore aziendale che andrà indicato nel contratto di assunzione del dottorando. Oltre al tutore aziendale, l’Azienda dovrà indicare nel contratto anche il tutore universitario.

7. L’Azienda assicurerà la disponibilità di tutti i propri laboratori e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca del dottorando presso la sua sede.

Il contratto di assunzione del dottorando è stipulato in forma scritta.

8. L’Azienda si impegna ad applicare all’apprendista, per tutta la durata dell’accordo, il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni vigenti e dagli accordi interconfederali ovvero dai Contratti Collettivi di lavoro di riferimento nonché tutte le altre disposizioni in materia di apprendistato applicabili.

9. L’Azienda si impegna a rispettare gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di contratto di apprendistato.

10. L’Azienda si impegna a garantire l’applicazione al dottorando in apprendistato delle norme vigenti per gli apprendisti in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria con tutte le estensioni dalle stesse norme previste.

11. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor universitario e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

**Art. 6** *Copertura assicurativa*

1. L'Università garantisce ai propri dottorandi che svolgono l'attività formativa e di ricerca all'interno del Corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile. L'Azienda, a sua volta, garantisce ai dottorandi durante l'attività in apprendistato la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile alle stesse condizioni del proprio personale.

2. In caso di infortunio durante l'attività formativa svolta presso l’Università, l'Università espleterà gli adempimenti e le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, previa comunicazione che il dottorando dovrà direttamente farle pervenire. L'Azienda riceverà direttamente dal dottorando la certificazione medica giustificativa relativa all'assenza dal lavoro.

3. In caso di infortunio durante l'attività in apprendistato svolta presso l’Azienda, l'Azienda espleterà gli adempimenti e le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, previa comunicazione che il dottorando dovrà direttamente farle pervenire. L’Università riceverà direttamente dal dottorando la certificazione medica giustificativa relativa all'assenza dalla formazione.

4. Non potrà essere esercitata alcuna azione di rivalsa:

* dall'Azienda nei confronti dell'Università in caso di infortunio durante l'attività formativa svolta presso l’Università;
* dall'Università nei confronti dell'Azienda in caso di infortunio durante l'attività in apprendistato svolta presso l’azienda.

**Art. 7** *Valutazione e certificazione delle competenze*

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l’Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel Piano formativo individuale:

a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;

b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti.

**Art. 8** *Risorse*

1. L’Azienda si impegna a versare all’Università un contributo annuale di Euro 2.500,00 per le spese di funzionamento del Corso di Dottorato. La quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, per la durata del percorso formativo del Dottorato di Ricerca, pari a tre anni.

**Art. 9** *Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca*

1. Il dottorando sarà inserito in un gruppo di ricerca comprendente il tutor universitario, il tutor aziendale ed altro personale di ricerca sia dell’Università che dell’Azienda.

2. La proprietà intellettuale dei risultati dell’attività svolta dal gruppo di ricerca spetta all’Azienda, salvo che d’intesa tra loro non indichino una diversa percentuale di partecipazione.

3. Qualora i risultati della ricerca siano brevettabili, le parti coinvolte nel progetto di ricerca disciplineranno con un accordo separato (cd. Regolamento di comunione) l’eventuale gestione in comune dei diritti di proprietà industriale disciplinando, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:

* quote di titolarità del brevetto;
* ripartizione dei costi di deposito, di estensione internazionale e di mantenimento;
* gestione amministrativa;
* concessioni in licenza;
* cessione quota;
* scioglimento comunione;
* uso (indipendente);
* gestione del contenzioso.

**Art. 10** *Monitoraggio*

Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del decreto attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente accordo.

**Art. 11** *Decorrenza e durata*

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata fino al termine del contratto di apprendistato. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti mediante atto scritto.

2. Per quanto non previsto dal presente accordo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 nonché alle normative vigenti.

**Art. 12** *Controversie*

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione e che non dovesse risolversi in via amichevole, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 13** *Sottoscrizione*

La convenzione viene redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e di accettazione

La stipula della convenzione avviene alla ricezione da parte dell’Azienda della specifica e conforme dichiarazione di accettazione da parte dell’Università della presente proposta.

Luogo e data ……………………………

Firma del datore di lavoro:

…………

Il Legale Rappresentante: ……………………………………………………………….

ALLEGATI

* Progetto congiunto
* Piano formativo